

	Comune di Rho	Numero 48	Data 20/07/2015
---	----------------------	-------------------------	-------------------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, addì venti del mese di Luglio, alle ore 20.59, presso l'Aula Consiliare, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Nominativo	Qualifica	Pres.
Giovanni Vittorio Isidoro	Presidente	SI	Giovanni Kirn	Consigliere	SI
Pietro Romano	Sindaco	SI	Francesca Caputo	Consigliere	SI
Paolo Maria Oltolina	Consigliere	SI	Giuseppe Sandro Lemma	Consigliere	NO
Francesco Falcone	Consigliere	SI	Simone Giudici	Consigliere	SI
Giuseppe Forloni	Consigliere	SI	Cesare Colombo	Consigliere	SI
Luigi Valassina	Consigliere	SI	Stefano Giussani	Consigliere	SI
Nicola Sibilani	Consigliere	SI	Lorella Borghetti	Consigliere	NO
Eliona Margjoni	Consigliere	SI	Oscar Carlo Lampugnani	Consigliere	SI
Marisa Sinigaglia	Consigliere	SI	Igor Stefano Turconi	Consigliere	SI
Koffi Michel Fadonougbo	Consigliere	SI	Vito Antonio Guglielmo	Consigliere	SI
Patrizia Bisio	Consigliere	SI	Fabrizio Cecchetti	Consigliere	NO
Lara Carnovali	Consigliere	SI	Carolina Pellegrini	Consigliere	SI
Ercole Gianni Rovelli	Consigliere	SI			

Assiste il Vice Segretario Generale, Emanuela Marcocchia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni Vittorio Isidoro, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2015

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Patrimonio e Società partecipate, sig. Andrea Orlandi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677, il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Rilevato che, ai sensi del comma 677 anche per l'anno 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto-legge n. 201, del 2011;

Precisato che, ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la componente IMU della I.U.C non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dal regolamento comunale;

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto-Legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamato l'art. 9 bis della Legge n. 80/2014 che ha modificato la disciplina della tassazione degli immobili posseduti in Italia dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE pertanto l'assimilazione al trattamento previsto per l'abitazione principale che era consentita tramite apposita previsione del Regolamento comunale è stata infatti superata dalla norma che ha stabilito che l'assimilazione vale solo per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Preso atto che:

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Precisato che, in considerazione del quadro normativo sopra delineato, l'Amministrazione Comunale ha quantificato in almeno €. 10.350.000,00 i costi dei principali servizi indivisibili che intende finanziare attraverso l'applicazione della TASI per l'anno 2015 e così dettagliati:

Servizi di Polizia Locale	€. 1.000.000,00=
Servizi correlati alla viabilità e circolazione stradale e illuminazione pubblica	€. 1.900.000,00=
Servizi di trasporto pubblico locale	€. 1.000.000,00=
Servizi di Protezione civile	€. 50.000,00=
Servizi relativi ai parchi, alla tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e ambiente	€. 1.400.000,00=
Servizi amministrativi generali e di partecipazione	€. 5.000.000,00=
TOTALE	€ 10.350.000,00

Dato atto che il costo complessivo per l'anno 2015 dei servizi indivisibili elencati al punto precedente è superiore all'importo stimato della TASI 2015;

Considerato che, per l'anno 2015, non sono previsti trasferimenti erariali compensativi del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'Imposta Municipale Propria sull'abitazione principale e che, pertanto, è necessario dare copertura ai costi dei servizi indivisibili sopra individuati fissando le seguenti aliquote TASI:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
<p>Abitazioni principali ed una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7- ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</p>	<p>0,3 per cento</p>
<p>Altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dal Regolamento del Comune di Rho:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 	
<p>Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;</p>	
<p>Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7) dei soci assegnatari;</p>	
<p>Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;</p>	
<p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p>	
<p>Unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;</p>	
<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;</p>	<p>0,25 per cento</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;</p>	<p>0,1 per cento</p>

Abitazioni principali ed una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7- classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0 per cento
Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze	
Aree edificabili	

Dato atto che le aliquote in approvazione superano l'aliquota massima del 2,5 per mille e quindi occorre finanziare detrazioni d'imposta che generino effetti sul carico di imposta TASI equivalenti od inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Constatato che, in considerazione delle informazioni disponibili, il gettito Tasi con aliquota al 3 per mille confrontato con il gettito al 2,5 per mille imporrebbe l'applicazione di detrazioni per un totale di € 705.000,00;

Stimato, sulla base della banca dati dei contribuenti IMU del Comune di Rho debitamente parametrata, che l'obiettivo di cui sopra e l'esigenza di garantire un introito TASI pari almeno al mancato gettito IMU sull'abitazione principale compensato nel 2013, possano essere raggiunti prevedendo una differenziazione delle detrazioni applicabili in relazione alla sommatoria della rendita dell'abitazione principale e di quelle relative alle pertinenze (una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7-) distinte come segue:

Rendita abitazione principale + rendita pertinenze <i>(max una per categoria catastale C2,C6,C7)</i>	Detrazion e
Da € 1,00 a <= €. 350,00 <i>(inferiore od uguale)</i>	€ 150,00
Da € 351,00 a <= €. 900,00 <i>(inferiore od uguale)</i>	€ 75,00
Da € 901,00	<i>Nessuna detrazione</i>

Evidenziato che il metodo per l'applicazione delle detrazioni come precedentemente indicate presuppone che:

- il contribuente sommi la rendita dell'abitazione principale e delle pertinenze (massimo una pertinenza per categoria catastale C2,C6,C7), non rivalutate, ed individui conseguentemente la detrazione spettante;
- l'ammontare complessivo della detrazione applicabile agli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (massimo una per categoria catastale C2,C6,C7) non può essere superiore a quella indicata nella colonna "detrazione" corrispondente alla fascia in cui è inseribile la sommatoria della rendita della propria abitazione principale e delle pertinenze;
- la Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari per le quali il Comune stabilisce l'applicazione ed in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, quindi il versamento non deve essere fatto in ragione della percentuale di possesso e la detrazione non deve essere suddivisa per numero di proprietari/detentori residenti e dimoranti;

Quantificato in €. 705.000,00 l'ammontare delle detrazioni che verrebbero riconosciute in relazione alle scelte operate e sopra evidenziate;

Stimato che l'introito presunto derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni come precedentemente indicate ammonta complessivamente ad Euro 4.900.000,00;

Dato atto che la somma di € 4.900.000,00, viene accertata, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2015 come segue:

- Esercizio 2015 per € 4.900.000,00 al titolo n. 1, tipologia n. 101, categoria n. 99, cap. 900;

Specificato che la presente deliberazione non comporta spesa;

Precisato che:

- il comma 169 della Legge n. 296/06 prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2015 è stato prorogato inizialmente al 31.03.2015 con D.M. del 24.12.2014, differito al 31.05.2015 con D.M. del 16.03.2015 ed ulteriormente rinviato al 30.07.2015 con D.M. del 13.05.2015;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 per la parte relativa all'ordinamento contabile ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità dell'Ente;

Attesa la propria competenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n.147;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 30/12/2014 con cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ed il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso compatibili;

Dato atto che la proposta è stata esaminata dalla Commissione dei Conti riunitasi in data 14/07/2015;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, dal Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate;

Sentito l'intervento dell'Assessore Orlandi, nel corso del quale lo stesso ha evidenziato che nelle premesse del testo deliberativo surriportato, precisamente nella tabella delle aliquote della TASI, alla tipologia "*Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati*", è stata indicata, per mero errore materiale, l'aliquota dello 0,25 per cento, anziché quella corretta dello 0,3 per cento;

Attesa, pertanto, la necessità di procedere alla rettifica dell'errore materiale sopra descritto;

Segue la discussione alla quale partecipano i Consiglieri comunali sigg.ri Giudici, Caputo, Kirn, Colombo, Forloni, Oltolina, Bisio, Lampugnani, Guglielmo, Giussani, nonché il Presidente Isidoro, l'Assessore Orlandi e il Sindaco Romano;

Al termine, il Presidente pone in votazione la proposta in oggetto con la rettifica dell'aliquota relativa alla tipologia *"Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati"*, da 0,25 per cento a 0,3 per cento;

Presenti n. 22

Votanti n. 22

Voti favorevoli n. 15

Voti contrari n. 7 (Caputo - F.I.; Colombo, Giudici, Giussani - Lega Nord; Kirn, Pellegrini, Rovelli - NCD)

Con n. 15 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2015 le seguenti aliquote del Tributo per i Servizi indivisibili (TASI):

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
Abitazioni principali ed una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7- ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,3 per cento
Altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dal Regolamento del Comune di Rho: <ul style="list-style-type: none">• Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;	
Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;	
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7) dei soci assegnatari;	
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;	
Casa coniugale assegnata al coniuge , a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,	

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	
Unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;	0,1 per cento
Abitazioni principali ed una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7- classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0 per cento
Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze	
Aree edificabili	

2. di stabilire le detrazioni da applicare per l'anno 2015 alla TASI dovuta per le abitazioni principali e relative pertinenze (massimo una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7-), con i criteri precisati in premessa e che si intendono integralmente richiamati, come segue:

Rendita abitazione principale + rendita pertinenze <i>(max una per categoria catastale C2,C6,C7)</i>	Detrazion e
Da € 1,00 a <= €. 350,00 <i>(inferiore od uguale)</i>	€ 150,00
Da € 351,00 a <= €. 900,00 <i>(inferiore od uguale)</i>	€ 75,00
Da € 901,00	<i>Nessuna detrazione</i>

3. di rimandare per quanto attiene la definizione di abitazione principale e relative pertinenze, modalità di determinazione della base imponibile e di applicazione di aliquote e detrazioni al D.L. n. 201/2011 ed alla rispettiva Legge di conversione n. 214/2011 ed alla Legge n. 147/2013 nonché alle altre norme a cui le stesse fanno rinvio;
4. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 4.900.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Servizi di Polizia Locale	€. 1.000.000,00=
---------------------------	------------------

Servizi correlati alla viabilità e circolazione stradale e illuminazione pubblica	€. 1.900.000,00=
Servizi di trasporto pubblico locale	€. 1.000.000,00=
Servizi di Protezione civile	€. 50.000,00=
Servizi relativi ai parchi, alla tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e ambiente	€. 1.400.000,00=
Servizi amministrativi generali e di partecipazione	€. 5.000.000,00=
TOTALE	€ 10.350.000,00

5. di dare atto che la somma di € 4.900.000,00, viene accertata, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2015 come segue:
- Esercizio 2015 per € 4.900.000,00 al titolo n. 1, tipologia n. 101, categoria n. 99, cap.900;
6. di inviare la presente deliberazione entro 30 giorni dall'esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per via telematica nonché per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98;
7. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 95**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2015.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **13/07/2015**

Il Responsabile di Settore
Vittorio Dell'Acqua

Visto contabile

Bilancio e Finanze

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **13/07/2015**

Responsabile del Servizio Finanziario
Vittorio Dell'Acqua

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
Giovanni Vittorio Isidoro

IL Vice Segretario Generale
Emanuela Marcoccia